



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 70 DEL 22/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SGDS MULTISERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS FINO AL 30/06/2022.

L'anno duemilaventuno, addì ventidue, del mese di Dicembre dalle ore 18:30, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di PETROZZI RENZO

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	--
CIABATTONI CATIA	SI	BISONNI RENATO	--
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	--
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	SI
PASQUINI STAMURA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
AMOROSO MARISA	--	COLELLA FRANCESCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	SENZACQUA FABIO	SI
COGNIGNI SARA	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BALDASSARRI ELISABETTA, DI VIRGILIO ANDREA

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PETROZZI RENZO, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

5) Affidamento in house alla Società SGDS Multiservizi srl del servizio di assistenza scuolabus fino al 30.06.2022.

Discussione ed interventi omessi e/o riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come riportato al punto 4 dell'o.d.g.

Viene quindi posto in votazione il **punto 5) dell'o.d.g.: "Affidamento in house alla Società SGDS Multiservizi srl del servizio di assistenza scuolabus fino al 30.06.2022"** che viene approvato con i seguenti voti:

favorevoli 8

contrari 0

astenuiti 5 (Colella, Vitturini, Senzacqua, Del Vecchio, Petrozzi)

Il vice Presidente pone in votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata all'unanimità.

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 del 11.11.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.28 del 3.6.2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e art.10 D.Lgs. n.118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "*Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse*";

Dato atto che i servizi di pulizia dei locali adibiti ad attività istituzionali comunali, assistenza scuolabus e refezione scolastica sono attualmente gestiti in forza di affidamenti diretti in house alla società SGDS Multiservizi S.r.l, interamente posseduta e soggetta a direzione e controllo strutturale da parte di questa amministrazione comunale;

Richiamati tutti i precedenti atti amministrativi che hanno regolato l'assetto organizzativo dei servizi menzionati, come di seguito elencati:

- C.C. n. 76 del 30/11/2009 ad oggetto: "AFFIDAMENTO "IN HOUSE" DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCUOLABUS E AUSILIARI DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA SOCIETA' SANGIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI SRL. TRIENNIO 2010-2012. INDIRIZZI GENERALI";
- Determinazione dirigenziale n. 1198 del 23.12.2009;
- Contratto repertorio n.1483 del 14.7.2010;

- Determinazione dirigenziale n. 173 del 19.2.2010;
- D.G.C. n. 134 del 27.12.2012;
- D.G.C. n. 138 del 16.7.2013;
- D.G.C. n. 121 del 22.07.2014;
- D.G.C. n. 172 del 15.09.2015;
- D.G.C. n. 155 del 02.08.2016;
- D.G.C. n. 96 del 11.05.2017;
- D.G.C. n. 221 del 31/10/2017;
- D.G.C. n. 235 del 31/10/2018;
- D.G.C. n. 181 del 10/09/2019;
- D.G.C. n. 249 del 30/12/2020;

Verificato che l'oggetto sociale della SGDS Multiservizi s.r.l. tuttora prevede l'inclusione, fra l'altro, dei seguenti servizi:

- Art.3, comma 1, lett. C) punto 11: servizi di pulizia, custodia, facchinaggio per strutture pubbliche e private
- Art.3, comma 1, lett. C) punto 12: gestione della refezione scolastica
- Art.3, comma 1, lett. C) punto 18: servizi ausiliari scolastici

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2010 ad oggetto: "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO. INDIRIZZI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27/33, L. 244/2007.", con cui è stato confermato il mantenimento della proprietà della società San Giorgio Distribuzione Servizi, riconoscendo la coincidenza delle finalità istituzionali del comune con le attività in concreto svolte dalla società stessa, ivi compresi i servizi in parola;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 4/6/2015 ad oggetto: "Razionalizzazione delle società partecipate, adempimenti ai sensi della L. 23.12.2014 n. 190 art. 1 c. 611: autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni attualmente detenute", con cui è stata confermata, fra l'altro, la sussistenza delle condizioni legittimanti il mantenimento della partecipazione di controllo nella società di cui trattasi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 178 e s.m.i. ricognizione partecipate possedute. Determinazioni" con la quale si riconferma il mantenimento delle partecipazioni detenute da questo Comune per la sostanziale coincidenza con i criteri definiti dalle leggi statali in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 25/10/2018 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.. Ricognizioni partecipazioni possedute. Determinazioni." con la quale si riconferma il mantenimento delle partecipazioni detenute da questo Comune per la sostanziale coincidenza con i criteri definiti dalle leggi statali in materia;

Visto l'atto del 22/11/2018 redatto a cura del Notaio Ciuccarelli di Fermo (Rep. 40565 - Racc. 17528) con il quale è stata deliberata la modifica della denominazione sociale della partecipata in "SGDS MULTISERVIZI SRL";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 19/12/2019 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.. Ricognizioni partecipazioni possedute. Determinazioni." con la quale si riconferma il mantenimento delle partecipazioni detenute da questo Comune per la sostanziale coincidenza con i criteri definiti dalle leggi statali in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/11/2020 "Annualità 2019 revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.. Ricognizioni partecipazioni possedute" con la quale si riconferma il mantenimento delle partecipazioni detenute da questo Comune per la sostanziale coincidenza con i criteri definiti dalle leggi statali in materia;

Dato atto che i servizi di cui trattasi possono essere ricondotti allo schema dei servizi pubblici locali, per quanto attiene ai servizi assistenza scuolabus e refezione scolastica, inquadrabili nel più ampio campo della pubblica istruzione, mentre per quanto concerne i servizi di pulizia delle strutture destinate ad attività istituzionali comunali agli stessi può essere riconosciuto il carattere di strumentalità rispetto ai bisogni dell'ente pubblico committente;

Richiamati i contenuti delle note prot. n. 21743 del 15/09/2009 e prot. n. 22144 del 20/09/2009 da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, acquisite in sede istruttoria in occasione di un precedente rinnovo dell'assegnazione dei servizi, secondo cui l'affidamento diretto dei servizi ausiliari di mensa ed assistenza scuolabus, in ragione della loro ridotta dimensione in termini di popolazione interessata e dell'esiguo valore dei servizi, non è in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, per cui è da ritenere che non sussistono particolari motivazioni ostative dal fronte normativo di tutela dei principi comunitari di rispetto della concorrenza e le stesse considerazioni sono reiterabili per la proroga degli affidamenti diretti di cui trattasi in quanto da allora non sono intervenute rilevanti innovazioni legislative per quanto attiene i servizi pubblici privi di rilevanza economica né i servizi in scadenza sono mutati apprezzabilmente in termini di utenza servita e di valore complessivo dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato e modificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

Vista la deliberazione Anac n. 235 del 15.02.2017 pubblicata in G.U. n. 61 del 14.03.2017 e s.m.i.;

Viste le linee guida dell'Anac n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti le "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 235/2017 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;

Dato atto che il proprio organismo in house (ex Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl ora SGDS Multiservizi srl - p.iva/c.f. 01780530448 - posseduta al 100% da questo Ente) è iscritto all'elenco delle società in house a seguito di richiesta ID 1060 protocollo Anac 0065937 del 26/07/2018;

Dato atto che l'iscrizione all'elenco delle società in house, di cui al punto precedente, costituisce il presupposto legittimante per l'affidamento dei servizi *in house* così come prescritto dall'art. 5 comma 1 del Codice dei contratti pubblici;

Rilevato che, per quanto attiene i servizi scolastici, la società SGDS Multiservizi Srl è attualmente affidataria:

- del servizio di refezione scolastica;
- del servizio di assistenza scuolabus;

Dato atto che l'attuale contratto del servizio di trasporto scolastico andrà in scadenza il prossimo 30/06/2022 e, dall'anno scolastico successivo, l'Ente dovrà aderire alla convenzione SUAM stipulata dalla Regione Marche che prevede, tra i servizi aggiuntivi opzionabili, anche l'assistenza scuolabus;

Rilevato che nelle more dell'adesione alla convenzione SUAM per il servizio di trasporto scolastico, con l'eventuale opzione dei servizi aggiuntivi, è opportuno allineare le scadenze dei contratti dei due servizi al 30/06/2022;

Constatato inoltre che:

- una dipendente della SGDS Multiservizi Srl, assegnata ai servizi strumentali, è già stata collocata a riposo per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- altra dipendente della partecipata è prossima al pensionamento;
- è stata verificata l'effettiva possibilità di adibire ad altre mansioni una unità appartenente all'organico della SGDS Multiservizi Srl attualmente assegnata al servizio scuolabus;
- dalle situazioni contabili e relazioni prodotte dalla società partecipata, emerge che il settore dei servizi strumentali, nel suo complesso, non genera utili di bilancio;

Preso atto che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, è stato avviato un percorso di riorganizzazione dei servizi strumentali, tenendo in considerazione la tutela delle situazioni lavorative del personale della partecipata;

Individuato, per il complesso delle motivazioni sopra esposte, nell'assistenza scuolabus il servizio per il quale avviare il percorso di affidamento al mercato, rinunciando a parte dei servizi aggiuntivi richiesti nel corso degli anni alla società partecipata;

Richiamato l'atto di Giunta Municipale n. 144 del 07/09/2021, con il quale l'Amministrazione Comunale ipotizzava un percorso di razionalizzazione del servizio di assistenza scuolabus così definito:

- affidamento in house alla società partecipata del servizio di assistenza scuolabus, sulla linea gestita in economia e su quelle gestite dalla Steat S.p.A.;
- ricorso al mercato del servizio di assistenza scuolabus sulle linee gestite in appalto;
- durata massima dell'affidamento a.s. 2021 – 2022, con previsione di clausola risolutiva nel caso di diversi indirizzi di affidamento da parte dei competenti organi;

Dato atto che nella medesima deliberazione di Giunta Municipale n. 144 del 07/09/2021 si confermava per quota parte del servizio di assistenza scuolabus il modello di affidamento in house alla società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, ora SGDS Multiservizi Srl, come da deliberazioni di C.C. n. 75 e 76 del 30/11/2009, autorizzando l'affidamento diretto nei confronti della SGDS Multiservizi Srl, società soggetta a costante controllo strutturale o analogo, del servizio di assistenza scuolabus per le sole linee gestite in economia e dalla Steat S.p.A. sino al 30/06/2022;

Ritenuto di condividere le considerazioni espresse nella sopra citata deliberazione di Giunta Municipale;

Vista la relazione tecnica allegata nella quale sono esposte analiticamente le verifiche in ordine ai requisiti prescritti dalla legge per l'affidamento in house e le motivazioni a sostegno di quanto si dispone con il presente atto

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2021 n. 2102 secondo la quale le Amministrazioni, procedendo all'affidamento di servizi a società in house, sono tenute ad esporre in maniera *“ragionevole e plausibile [le] ragioni che, nel caso concreto”*, hanno condotto l'amministrazione *«a scegliere il modello in house rispetto alla esternalizzazione»*;

Ribadito pertanto che la decisione di ricorrere all'affidamento in house parziale del servizio di assistenza al trasporto possono essere sinteticamente riassunte nelle seguenti motivazioni:

- possibilità di effettuare un controllo efficace sul servizio;
- necessità di allineare le scadenze dei contratti per i servizi di assistenza al trasporto e trasporto scolastico al 30/06/2022, nella previsione di aderire successivamente a tale data alla convenzione SUAM stipulata dalla Regione Marche che prevede, tra i servizi aggiuntivi opzionabili, anche l'assistenza scuolabus;
- possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi messi a disposizione dalla società in house (affiancamento iniziale alle operatrici assegnate al servizio di assistenza scuolabus sulle linee di trasporto gestite in appalto dalla ditta Europabus srl; progetto di educazioni ambientale; fornitura gel igienizzante e sanificazione mezzi comunali; rilevazione qualità percepita);

Richiamata la determinazione del Dirigente del III Settore n. 1723 del 14/09/2021 con la quale si approvava lo schema di contratto per il servizio di assistenza scuolabus per l'a.s. 2021/2022, che si ritiene qui integralmente richiamato e si allega al provvedimento;

Visto l'art. 42 del d. lgs. 267/2000, ed in particolare la lettera e), ai sensi della quale spetta al Consiglio Comunale *"l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*;

Ritenuto pertanto di esercitare i propri poteri in qualità di organo competente, confermando quanto disposto con deliberazione di Giunta Municipale n. 144/2021 in relazione all'affidamento in house alla SGDS Multiservizi srl di parte del servizio di assistenza scuolabus per l'a.s. 2021/2022;

Dato atto che sulla presente proposta, verranno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

si propone di deliberare come segue:

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento i cui principi e motivazioni sono integralmente richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di prendere atto e condividere integralmente le considerazioni espresse nella deliberazione di Giunta Municipale n. 144 del 07/09/2021 in relazione all'organizzazione del servizio di assistenza scuolabus per l'a.s. 2021/2022;
3. di approvare la relazione tecnica allegata nella quale sono esposte analiticamente le verifiche in ordine ai requisiti prescritti dalla legge per l'affidamento in house e le motivazioni a sostegno di quanto si dispone con il presente atto;
4. di confermare, per quota parte del servizio di assistenza scuolabus, il modello di affidamento in house alla società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, ora SGDS Multiservizi Srl, come da deliberazione di C.C. n. 76 del 30/11/2009;
5. di autorizzare l'affidamento diretto nei confronti della SGDS Multiservizi Srl, società soggetta a costante controllo strutturale o analogo, del servizio di assistenza scuolabus per le sole linee gestite in economia e dalla Steat S.p.A. sino al 30/06/2022, come da schema di capitolato allegato;
6. di demandare al responsabile del III Settore, dirigente competente per materia, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto nel presente provvedimento ivi compreso il contratto e la conseguente sottoscrizione dello stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comune, nella sezione Amministrazione trasparente ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in formato open-data, di tutti i documenti di cui al presente affidamento;

8. di rendere il presente atto, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

Per le ragioni espresse in premessa;

con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 5 (Colella, Vitturini, Del Vecchio, Petrozzi, Senzacqua) resi nelle forme di legge e di Statuto

DELIBERA

di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione e all'unanimità dei voti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2499 del 09/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **14/12/2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 70 del 22/12/2021

regolarità contabile sulla proposta **n.ro 2499 del 09/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **14/12/2021**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Vice Presidente

PETROZZI RENZO

Segretario Generale

Dott.ssa STELLA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 247

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MARZAN BARBARA** attesta che in data **03/02/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **MARZAN BARBARA** il **03/02/2022**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Catalogo open data



Elenco società in house

Codice Fiscale ammi...	Denominazione amministrazione	Codice Fiscale desti...	Denominazione organismo in house	Data protocollo	Data avvio istruttoria	Esito	Data esito
81001530443	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	01780530448	SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L.	26/07/2018	01/07/2019	Iscrizione	20/09/2019



Elementi visualizzati: 1

Elementi per pagina:



1



**RELAZIONE ISTRUTTORIA
SULL’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE SGDS
MULTISERVIZI SRL
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS
PER L’A.S. 2021/2022**

Relazione resa ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Il presente documento rappresenta la relazione/istruttoria sull'affidamento in house del servizio di assistenza agli alunni che utilizzano il servizio di scuolabus alla società interamente partecipata dal Comune di Porto San Giorgio SGDS Multiservizi Srl. Il servizio è affidato parzialmente in house poiché per l'assistenza su talune linee di trasporto scolastico l'Ente ha fatto ricorso ad operatori del mercato. Le linee interessate dal presente affidamento sono la linea gestita in economia e le linee gestite dalla ditta Steat Spa.

Le caratteristiche del servizio oggetto dell'affidamento verranno esplicitate nel punto 3 della presente relazione e nel capitolato speciale.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di assistenza scuolabus
Ente affidante	Città di Porto San Giorgio – Assessorato pubblica istruzione
Società affidataria	SGDS Multiservizi Srl
Tipologia di affidamento	Affidamento parziale di servizi in house
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house partecipata al 100% dal Comune di Porto San Giorgio
Durata del contratto	a.s. 2021/2022
Territorio di svolgimento dell'appalto	Comune di Porto San Giorgio

INDICE

1. Premesse e quadro normativo di riferimento
2. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento
3. Le caratteristiche del servizio
4. Le motivazioni della scelta del Comune di Porto San Giorgio per l'affidamento in house per l'anno scolastico 2021/2022
5. Valutazione economico-finanziaria - verifica della congruità di mercato
6. Conclusioni ed esito della verifica

Appendice: quadro normativo

1. Premesse e quadro normativo di riferimento

La presente sezione introduttiva offre un panorama dell'assetto normativo degli affidamenti in house, che si mantiene stabile da alcuni anni. Un tentativo di modificare il quadro normativo nazionale, effettuato con la pubblicazione da parte dell'ANAC dello schema di Linee guida recanti «*Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.*» è stato interrotto da parere del Consiglio di Stato del 28 settembre 2021, pertanto il panorama normativo è immutato.

Il quadro normativo comunitario, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in un posizione di maggiore favore le modalità di affidamento di servizi pubblici locali che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza; in tal senso laddove un'amministrazione pubblica ricorresse all'affidamento di un servizio ad un soggetto terzo mediante espletamento di procedure ad evidenza pubblica, risulterebbe certamente coerente con il quadro normativo comunitario. Proprio in tale contesto tuttavia, è emersa la possibilità di prevedere affidamenti diretti nei confronti di soggetti terzi totalmente partecipati da amministrazioni pubbliche ed assoggettati al loro stretto controllo (c.d. affidamento in house providing), che rappresenta la soluzione gestionale che la Città di Porto San Giorgio intende utilizzare per la gestione del servizio di assistenza scuolabus su alcune linee del trasporto scolastico.

La presente relazione è stata elaborata relativamente al servizio "Assistenza scuolabus" del Comune di Porto San Giorgio che assume il ruolo di Ente affidante e persegue l'obiettivo di illustrare le caratteristiche dell'affidamento diretto di tale servizio secondo la formula dell' in house providing in favore della società totalmente partecipata dall'Ente SGDS Multiservizi Srl, nel rispetto della disciplina europea e le ragioni di convenienza della modalità di gestione scelta. Inoltre, con tale relazione, si intende garantire adeguata informazione agli stakeholders.

Quadro normativo di riferimento

La materia dei servizi pubblici locali è stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa e di numerose modifiche e resa più complessa dall'avvicinarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità costituzionale.

L'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, di fatto, non contiene alcuna definizione specifica di tale istituto giuridico, limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali devono avere "per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."

La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art.3 T.U.E.L.), nel senso che hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art.112 T.U.E.L.), in relazione ai differenti contesti socio-economici e territoriali.

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'Ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità, in linea con il ricordato principio che gli enti locali rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

La distinzione fra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, introdotta dal DL. 30.09.2003, n.269, convertito dalla Legge 24.12.2003, n.350, che ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. n.267/2000, non è corredata da un'espressa e precisa individuazione delle due fattispecie giuridiche, rendendo, così, necessario il ricorso alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

E' opportuno considerare che nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale", presentato il 21/05/2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma che la distinzione tra attività

economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, così da rendere impossibile la fissazione a priori di un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura “non economica”. Secondo la costante giurisprudenza comunitaria è compito del giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all’eventuale finanziamento pubblico della stessa (Corte di Giustizia Europea, Sentenza 2105.2003, causa 18/2001).

Occorre far ricorso, dunque, ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la sua disciplina normativa (parere Corte dei Conti Lombardia, n.195/2009; Consiglio di Stato, Sezione V, 30/08/2006, n. 5072; TAR Puglia n. 24/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, 10/09/2010, n. 6529).

Per quanto concerne il presente affidamento, posto che la titolarità del servizio “assistenza scolastica” continua ad essere del Comune di Porto San Giorgio e che, in particolare, il servizio non è di per sé in grado di generare utili, configurandosi alla stregua di un servizio sociale che il Comune è tenuto a fornire ai propri cittadini, risulta evidente che esso si trovi al di fuori dal campo della disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Posti questi brevi cenni sul concetto di servizio pubblico locale, è doveroso porre mente al Codice dei contratti, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che all’art. 192, comma 2, stabilisce che “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto **servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza**, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Il Codice degli appalti e delle concessioni, D. Lgs. n. 50/2016, contiene anche il recepimento della nuova disciplina in materia di “in house providing” dettata dalle Direttive UR nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Congiuntamente a tale disposizione, è stato inoltre introdotto il D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 “Testo unico sulle società partecipate” modificato con il D. Lgs. n. 100/2017 e la L. n. 145/2018.

Entrambi i provvedimenti definiscono con maggior chiarezza e dettaglio i requisiti della società in house, vale a dire la totale partecipazione pubblica, il controllo analogo e l’attività prevalente.

L’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, infatti, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

1. un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un “**controllo analogo**” a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell’art. 16 sussiste “controllo analogo” qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria in house un’influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il “controllo analogo” può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall’amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest’ultima (il c.d. “controllo analogo indiretto”);
2. **oltre l’80% dell’attività** della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice; per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione;

3. nella persona giuridica controllata non vi è **nessuna partecipazione diretta di capitali privati**, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

L'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione, presso l'ANAC, dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione in tale elenco deve avvenire secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Le linee guida dell'ANAC n. 7 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti le "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235/2017 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, prevedono, al punto 9.2 che le amministrazioni interessate all'affidamento di servizi a società *in house*, possono presentare domanda di iscrizione ad un "Elenco" istituito presso l'Anac, che costituirà il presupposto legittimante per l'affidamento di servizi *in house*. Il Comune di Porto San Giorgio ha presentato richiesta di iscrizione del proprio organismo in house (Società San Giorgio Distribuzione Servizi srl – Partita IVA/C.F. 01780530448 - posseduta al 100% da questo Ente) protocollo Anac 0065937 del 26/07/2018. Tale Società con atto del 22/11/2018 a cura del Notaio Ciuccarelli di Fermo (Rep. 40565 Racc. 17528), ha provveduto a modificare la propria denominazione sociale in "**SGDS MULTISERVIZI SRL**": la SGDS Multiservizi Srl è stata iscritta nel prescritto elenco a far data dal 20/09/2019.

L'art. 16, del D. Lgs. n. 175/2016, al comma 1, prevede inoltre che "Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un 'influenza determinante sulla società controllata" e al successivo comma 3: "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci".

2. Sussistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento

Per la gestione del servizio in argomento il Comune di Porto San Giorgio intende dare seguito a quanto già stabilito con la delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 30/11/2009 con la quale venivano affidati in house i servizi di assistenza scuolabus e altri servizi alla Società Sangiorgio Distribuzione Servizi srl per il triennio 2010-2012", poi rinnovati negli anni, procedendo con l'affidamento in house providing alla SGDS MULTISERVIZI SRL del servizio di assistenza scuolabus su alcune linee di trasporto scolastico per l'a.s. 2021/2022. A tal fine occorre verificare la sussistenza, in concreto, di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale.

La normativa comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle sopra citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni, già anticipate nel precedente paragrafo:

1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile;
3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. E' una previsione innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.

Tutti e tre i suddetti requisiti, già più volte affermati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18/11/1999, trovano adesso espressa previsione in una specifica norma di diritto interno.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del Codice dei contratti pubblici prevedono che il controllo analogo sussiste anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano tale controllo in forma congiunta. Secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici si ha "controllo congiunto" quanto vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata (beneficiaria dell'affidamento diretto) sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al suo capitale;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Da ultimo appare il caso di segnalare come la recentissima giurisprudenza ha ritenuto la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento in house.

A tal proposito la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: "Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis D.L. n. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 238/2011 [...] è venuto "meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"; ancora, con l'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 197, sono venute meno le ulteriori limitazioni all'affidamento in house, contenute nell'art. 4, comma 8 del predetto D.L. n. 238 del 2011. Più di recente, la giurisprudenza ha non solo ribadito la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento in house, ricorrendone i presupposti, ma ha pure rilevato come la relativa decisione dell'amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta

A ciò aggiungasi la chiara dizione del quinto Considerando della direttiva 2014/241UE, laddove si ricorda che "nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/07/2017 n. 3554).

1- Partecipazione pubblica totalitaria

La società SGDS MULTISERVIZI Srl ha per oggetto la gestione di vari servizi tra cui il servizio di cui trattasi, come specificato nell'art. 3 del vigente Statuto, comma 1 lettera c, che al punto 18) prevede espressamente **la gestione dei servizi ausiliari scolastici**, tra cui è ricompreso il servizio di assistenza scuolabus.

La prima condizione posta dall'ordinamento riguarda la composizione del capitale sociale.

La SGDS MULTISERVIZI Srl è società a capitale interamente pubblico, detenuto al 100% dal Comune di Porto San Giorgio.

Il vigente Statuto della Società all'art. 6 rubricato "Capitale sociale" stabilisce che il Comune di Porto San Giorgio deve mantenere una partecipazione prevalente nel capitale sociale mai inferiore al 51%. In caso di aumento del capitale sociale, il Comune di Porto San Giorgio esercita il diritto di opzione in modo tale da mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51%. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte del Comune di Porto San Giorgio, la società di scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Conclusioni sulla partecipazione totalitaria

Tenuto conto degli elementi che precedono, risulta che la SGDS MULTISERVIZI Srl è interamente partecipata dal Comune di Porto San Giorgio che detiene la totalità del capitale e che l'eventuale ingresso di altri capitali è consentito solo per una quota minoritaria.

2- Il c.d. controllo analogo

La seconda condizione posta dall'ordinamento riguarda la sussistenza del c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell'amministrazione affidante.

In pratica l'ente affidante esercita sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi.

Il meccanismo comporta un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti e può essere attuato con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.

Gli indici della presenza del controllo analogo di cui agli artt. 5 del Codice dei Contratti e 16 del D. Lgs. n.175/2016 sono molteplici.

Secondo l'art 18-bis dello Statuto societario, gli Enti soci, attraverso la Giunta Municipale, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla SGDS MULTISERVIZI SRL un potere di controllo e vigilanza analogo a quello esercitato sui propri servizi, sulla base delle vigenti normative e regolamenti. La vigilanza viene espletata mediante poteri di richiesta di dati, informazioni e rapporti. La nomina dei membri del CDA viene effettuata direttamente dall'Ente.

Il vigente Regolamento per il controllo di gestione disciplina al titolo III le modalità del controllo di gestione sulle aziende partecipate e sui servizi erogati da terzi, con particolare riferimento al controllo analogo, che si esplicita nelle seguenti principali macro attività:

- definizione degli indirizzi strategici e Piano Operativo Aziendale;
- trasmissione della documentazione finalizzata all'esercizio del controllo operativo (controllo economico-patrimoniale, controllo sulla qualità dei servizi);
- sorveglianza sulle prestazioni operative e gestionali, con tipizzazione sulle tipologie di verifiche di tipo economico-patrimoniale e sulla qualità dei servizi.

Conclusioni sul c.d. controllo analogo

In tale quadro è possibile concludere nel senso che il Comune di Porto San Giorgio esercita sulla SGDS MULTISERVIZI Srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, particolarmente articolato ed incisivo, che si realizza sia attraverso il controllo sugli organi sia attraverso il controllo sugli atti.

3. La destinazione prevalente dell'attività in favore degli Enti soci

La terza ed ultima condizione posta dall'ordinamento riguarda l'attività svolta dalla Società, rivolta in via prevalente in favore degli Enti Locali soci.

Come affermato dalla sentenza Teckal del 1999, la società in house deve svolgere la parte prevalente dell'attività in favore del soggetto pubblico proprietario del patrimonio.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 superano i precedenti orientamenti giurisprudenziali prevalenti, che prevedevano l'esercizio di un'attività sostanzialmente destinata in via esclusiva a favore dell'amministrazione controllante e stabiliscono un valore percentuale per definire l'attività minima che la società controllata deve svolgere a favore dell'Ente controllante.

La nozione di attività prevalente si è tradotta, a livello normativo, nella indicazione di una soglia percentuale, pari all'80%, in presenza della quale la condizione può considerarsi rispettata.

A tale criterio quantitativo fa riferimento, anzitutto, l'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 il quale si riferisce all'80% del fatturato prodotto.

Appare opportuno soffermarsi anche sulle condizioni poste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ove si richiede che oltre l'80% dell'attività sia effettuata nello svolgimento di compiti affidati alla Società dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti. Qui il criterio quantitativo non è immediatamente e solamente riferito al fatturato prodotto, che rappresenta il criterio ordinario, ma non certo esclusivo, per accertare la sussistenza dell'attività prevalente.

Il comma 7 dell'art. 5 precisa, infatti, che la percentuale dell'attività è accertata considerando il fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione o altra idonea misura alternativa basata sull'attività. Il comma 8 aggiunge, inoltre, che ove il fatturato relativo al triennio precedente non sia più pertinente in relazione alla riorganizzazione delle attività della Società, "è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile."

Si evidenzia che lo statuto della SGDS MULTISERVIZI Srl prevede espressamente all'art. 3, che la società "è tenuta a realizzare ed a gestire i servizi e le attività previste nell'oggetto sociale per conto del Comune di Porto San Giorgio in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo".

Conclusioni sull'attività prevalente

In relazione agli elementi che precedono, risulta che il fatturato prodotto dalla SGDS MULTISERVIZI Srl nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di Porto san Giorgio, si attesta oltre la soglia dell'80%, fermo restando il monitoraggio costante che l'Ente svolge in merito al perdurare della sussistenza di tale requisito.

3. Le caratteristiche del servizio

Il servizio di assistenza scuolabus, per la parte affidata con il provvedimento in oggetto (ovvero linea gestita in economia e linee gestite dalla società Steat) può essere descritto sinteticamente come segue. Come evidenziato, il servizio Assistenza Scuolabus si svolge sugli scuolabus di proprietà comunale e sugli autobus della Ditta Steat spa concessionaria della linea regionale. L'orario di servizio tiene conto delle esigenze delle attività didattiche e viene, pertanto, esclusivamente determinato dall'Ufficio Istruzione e comunicato alla Società.

Il servizio di che trattasi comprende l'espletamento di alcune prestazioni da parte degli operatori, tra cui:

- Sorveglianza dei bambini durante tutto il tragitto dello scuolabus o del mezzo adibito al trasporto e nella fase di salita e discesa degli automezzi, tenendo conto che i genitori devono garantire la presenza di una persona maggiorenne autorizzata presso la fermata dello scuolabus;
- Cura della consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- Organizzazione della discesa degli alunni, provvedendo anche a controllare che gli stessi non dimentichino i propri effetti personali, in modo da ridurre i tempi delle fermate e consentire un servizio più celere ed efficiente;
- Cura dell'attraversamento in sicurezza dei bambini, qualora fosse necessario;
- Tutela e controllo degli arredi e degli accessori interni dei mezzi, contro eventuali danni causati dai bambini;
- Protezione e salvaguardia dell'incolumità personale dei trasportati durante tutto il tragitto ed anche nelle situazioni impreviste ma collegate al viaggio, facendo particolare attenzione a che i bambini rimangano seduti ai propri posti;
- Promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno del mezzo;
- Intrattenimento dei minori durante il percorso;
- Segnalazione scritta all'Ufficio Istruzione di eventuali comportamenti scorretti dei trasportati in considerazione delle disposizioni del regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico al fine di permettere gli interventi previsti in merito da parte dell'Ufficio competente;
- consegna agli alunni trasportati di eventuali comunicazioni dell'Ufficio Istruzione.

4. Le motivazioni della scelta del Comune di Porto San Giorgio per l'affidamento in house per l'anno scolastico 2021/2022

La volontà di affidare il servizio in oggetto tramite in house providing è risalente nel tempo, poiché già dal 2009 l'Ente si è espresso in tal senso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 30/11/2009. Tale affidamento, inizialmente previsto per il triennio 2010/2012, è stato successivamente prorogato, fino all'anno scolastico 2020/2021. Nell'urgenza di provvedere, in vista dell'inizio dell'anno scolastico, e per evitare che il servizio non fosse garantito ad una utenza particolarmente sensibile quale quella degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, con atto di Giunta n. 144 del 07/09/2021, l'Amministrazione Comunale ha confermato per quota parte del servizio di assistenza scuolabus il modello di affidamento in house alla società San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, ora SGDS Multiservizi Srl, autorizzando l'affidamento diretto nei confronti della SGDS Multiservizi Srl per l'a.s. 2021/2022, fatto salvo il potere dell'organo competente di rivedere tale decisione.

I motivi principali di tale scelta vanno rinvenuti, come in passato, nella possibilità di effettuare un controllo più efficace sul servizio rispetto al ricorso ad un operatore terzo del mercato, stante il controllo analogo effettuato sulla società in house da parte dell'Ente.

D'altra parte, intervengono per l'a.s. 2021/2022 talune motivazioni specifiche, connesse alla gestione dei servizi strumentali da parte della società. In particolare, è stato constatato che una dipendente della SGDS Multiservizi Srl, assegnata ai servizi strumentali è già stata collocata a riposo per il raggiungimento dei requisiti pensionistici e che un'altra dipendente della partecipata è prossima al pensionamento; inoltre, poiché dalle situazioni contabili e relazioni prodotte dalla società partecipata, emerge che il settore dei servizi strumentali, nel suo complesso, non genera utili di bilancio, si è ipotizzato un percorso di razionalizzazione del servizio di assistenza scuolabus che passa per il progressivo affidamento al mercato, pur garantendo nel breve-medio periodo i livelli occupazionali attuali all'interno della Società partecipata. Inoltre, poiché l'attuale contratto del servizio di trasporto scolastico andrà in scadenza il prossimo 30/06/2022 e dall'anno scolastico successivo, l'Ente dovrà aderire alla convenzione SUAM stipulata dalla Regione Marche che prevede, tra i servizi aggiuntivi opzionabili, anche l'assistenza scuolabus, si ritiene opportuno e amministrativamente conveniente allineare le scadenze dei contratti dei due servizi (trasporto scolastico e assistenza scuolabus) al 30/06/2022. Come si dirà nel prossimo paragrafo, inoltre, la scelta di affidare il servizio in house è anche connessa ad alcune migliorie che la Società è disposta a svolgere e che si ritengono apprezzabili da un punto di vista tecnico ed economico.

5. Valutazione economico-finanziaria - verifica della congruità di mercato

Come riportato in precedenza, attualmente il Comune gestisce il servizio di assistenza scuolabus in due diverse modalità: tramite affidamento in house per la parte connessa alla linea di trasporto gestita in economia e alle linee gestite dalla ditta Steat, mentre ha fatto ricorso al mercato per la linea gestita dalla ditta Europabus srl. La modalità più immediata per effettuare una valutazione economico-finanziaria è quella di confrontare il costo orario che l'Ente è riuscito ad ottenere attraverso il ricorso al mercato, con quello proposto con il presente affidamento. Nello specifico, i costi orari del servizio scuolabus sono i seguenti:

- affidamento in house: euro 20,50;
- ricorso al mercato (appalto per servizio scuolabus a.s. 2021/2022): euro 16,89;

A fronte di tale differenza nel costo orario (che per l'intero anno scolastico si proietta in un maggior onere per l'Ente di circa 3.800,00 euro), tuttavia, il capitolato di affidamento del servizio in house prevede talune migliorie che caratterizzano in senso qualitativo il servizio, in particolare:

- affiancamento iniziale delle assistenti scuolabus impegnate nelle linee di trasporto gestite in appalto dalla ditta Europabus srl di Civitanova Marche;
- predisposizione e gestione di progetto di educazione ambientale da proporre a tutti i minori che fruiscono del trasporto scolastico mediante consegna di materiale attraverso il personale addetto all'assistenza (anche sulle linee in cui il servizio di assistenza scuolabus non è gestito dalla Società in house);
- fornitura di gel igienizzante per le mani degli utenti e sanificazione dei mezzi scuolabus di proprietà comunale per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- rilevazione della qualità percepita del servizio di trasporto scolastico attraverso predisposizione e somministrazione di questionario di gradimento su tutte le linee di trasporto ed elaborazione dei risultati.

Si ritiene che nel loro complesso tale migliorie giustifichino ampiamente il differenziale di costo, rendendo di fatto il prezzo proposto con l'affidamento del tutto congruo e in linea con le dinamiche del mercato.

6. Conclusioni ed esito della verifica

In considerazione delle analisi sopra esposte, si deduce che la società partecipata SGDS MULTISERVIZI SRL, nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale società in linea con i principi dettati dall'art. 192 D.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizza il relativo statuto sociale.

Per la gestione del servizio indicato il modulo delle società di capitali a totale partecipazione pubblica risulta adeguato a rispondere alle esigenze e indirizzi dell'Amministrazione anche sotto il profilo operativo ed economico. Il processo di riorganizzazione che sta vivendo il settore dei servizi strumentali, con particolare riferimento al servizio di assistenza scolastica, giustifica il ricorso all'affidamento in house. Risulta pertanto vantaggioso, da un punto di vista tecnico, perseguire nella strada dell'affidamento in house del servizio di assistenza scuolabus per l'anno scolastico 2021/2022.

Appendice

Quadro normativo

Art. 192 D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Art. 16. D.Lgs. 175 del 19/08/2016 Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti,

perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO E LA SOCIETA' "SGDS MULTISERVIZI SRL" RELATIVO ALLA GESTIONE "IN HOUSE" DEL SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS PER IL PERIODO 15 SETTEMBRE 2021- 30 GIUGNO 2022

Tra il **COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO** (d'ora in poi, Comune), con sede a Porto San Giorgio Via Veneto n. 4, e per esso il Dirigente competente,

e
la **SOCIETA' "SGDS MULTISERVIZI SRL"** (d'ora in poi Società), con sede a Porto San Giorgio, via Veneto, n. 4, C.F. e P. IVA 01780530448, nella persona dell'Amministratore unico;

Art. 1 - Oggetto del contratto di affidamento

Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune e la Società per quello che attiene all'affidamento del servizio Assistenza scuolabus dal 15/09/2021 al 30/06/2022 per la sola linea gestita in economia e le linee gestite dalla ditta Steat Spa.

Art. 2 – Durata del contratto

L'affidamento dei servizi di cui al presente contratto avrà validità per il periodo 15 Settembre 2021 – 30 giugno 2022, salvo intervento di diversi indirizzi di affidamento da parte dei competenti organi che potranno comportare una rimodulazione e/o riduzione dei servizi disciplinati dal presente contratto.

Art. 3 Obblighi della società affidataria

La gestione dei servizi scolastici costituisce attività di pubblico interesse e pertanto la Società nell'espletamento del servizio affidato, dovrà uniformarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Società si obbliga a:

- mantenere gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati, avendo cura di promuoverne lo sviluppo, il miglioramento e l'ottimizzazione;
- garantire la continuità e garantire la regolarità dell'erogazione dei servizi;
- fornire la disponibilità di personale anche in caso di assenze improvvise al fine di dare continuità al servizio e tempestività nelle sostituzioni;
- garantire una fruibilità dei servizi che risponda alle reali esigenze dei cittadini;
- operare con trasparenza, professionalità e competenza nei rapporti con gli utenti e le Istituzioni Scolastiche;
- osservare le norme nell'espletamento delle procedure amministrative e tecniche;
- gestire i servizi nei loro aspetti organizzativi, programmatici, strategici e decisionali;
- collaborare con il Comune per la promozione dell'educazione degli alunni.

La Società, inoltre, si impegna a:

a. Uniformare l'erogazione del servizio ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza, efficacia, economicità, sicurezza;

b. Svolgere i servizi in forma continuata e senza interruzioni, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative di settore. I casi di interruzione o sospensione dei servizi dovranno essere limitati nel tempo e causati da forza maggiore. In tali casi la Società dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale per l'adozione dei necessari atti e provvedimenti

c. Fornire adeguata e tempestiva informazione agli utenti. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni a cui è interessato, in possesso della società, secondo le modalità disciplinate dalla legge 07.08.1990, n. 241, ed inoltre può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

d. Dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e. Garantire la sicurezza dei suoi dipendenti e degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, e dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Per lo svolgimento del servizio la società si obbliga a disporre di personale idoneo e numericamente adeguato per garantire la regolare erogazione degli stessi.

L'orario di servizio complessivo del personale impiegato verrà comunicato dal Dirigente Comunale competente. Nel corso del periodo, ove se ne riscontri l'effettiva necessità, sarà possibile effettuare delle variazioni.

Per l'espletamento dell'attività la Società si obbliga ad osservare tutte le norme e regolamenti pubblici vigenti in materia, nonché ad ottenere tutti i necessari benestare e/o autorizzazioni dagli enti preposti.

In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile del pagamento delle sanzioni irrogate.

La Società si obbliga a verificare l'applicazione del CCNL, sia per quanto attiene il trattamento economico e giuridico che quello assicurativo e previdenziale, da parte dei soggetti ai quali potrebbe affidare l'esecuzione di servizi nei confronti del personale da questi dipendente.

Art. 4 – Descrizione del servizio oggetto del contratto

Il servizio Assistenza Scuolabus si svolge sugli scuolabus di proprietà comunale e sugli autobus della Ditta Steat spa concessionaria della linea regionale. L'orario di servizio tiene conto delle esigenze delle attività didattiche e viene, pertanto, esclusivamente determinato dall'Ufficio Istruzione e comunicato alla Società.

Il servizio di che trattasi comprende l'espletamento delle seguenti prestazioni da parte degli operatori assunti dalla Società:

- Sorveglianza dei bambini durante tutto il tragitto dello scuolabus o del mezzo adibito al trasporto e nella fase di salita e discesa degli automezzi, tenendo conto che i genitori devono garantire la presenza di una persona maggiorenne autorizzata presso la fermata dello scuolabus;
- Cura della consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati;
- Organizzazione della discesa degli alunni, provvedendo anche a controllare che gli stessi non dimentichino i propri effetti personali, in modo da ridurre i tempi delle fermate e consentire un servizio più celere ed efficiente;
- Cura dell'attraversamento in sicurezza dei bambini, qualora fosse necessario;
- Tutela e controllo degli arredi e degli accessori interni dei mezzi, contro eventuali danni causati dai bambini;
- Protezione e salvaguardia dell'incolumità personale dei trasportati durante tutto il tragitto ed anche nelle situazioni impreviste ma collegate al viaggio, facendo particolare attenzione a che i bambini rimangano seduti ai propri posti;
- Promozione di un clima favorevole alla convivenza all'interno del mezzo;
- Intrattenimento dei minori durante il percorso;

- Segnalazione scritta all'Ufficio Istruzione di eventuali comportamenti scorretti dei trasportati in considerazioni delle disposizioni del regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico al fine di permettere gli interventi previsti in merito da parte dell'Ufficio competente;
- consegna agli alunni trasportati di eventuali comunicazioni dell'Ufficio Istruzione;
- affiancamento iniziale delle assistenti scuolabus impegnate nelle linee di trasporto gestite in appalto dalla ditta Europabus srl di Civitanova Marche;
- predisposizione e gestione di progetto di educazione ambientale da proporre a tutti i minori che fruiscono del trasporto scolastico mediante consegna di materiale attraverso il personale addetto all'assistenza (anche sulle linee in cui il servizio di assistenza scuolabus non è gestito dalla Società in house);
- fornitura di gel igienizzante per le mani degli utenti e sanificazione dei mezzi scuolabus di proprietà comunale per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- rilevazione della qualità percepita del servizio di trasporto scolastico attraverso predisposizione e somministrazione di questionario di gradimento su tutte le linee di trasporto ed elaborazione dei risultati;

In particolare gli addetti all'assistenza dovranno prestare particolare attenzione nelle seguenti attività:

- controllare, mediante la lista degli utenti per le singole fermate e delle persone autorizzate al loro ritiro, che gli alunni presenti per la salita siano beneficiari del servizio per la specifica fermata e che alla discesa siano presenti i genitori o gli adulti delegati al loro ritiro;
- non riconsegnare il bambino a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno.

Si precisa infatti che l'assistente è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino alla consegna alla scuola di appartenenza o al genitore o suo delegato.

La Società dovrà pertanto assicurare, nel pieno rispetto di quanto sopra detto, l'espletamento del servizio affidato.

Durante l'emergenza sanitaria Covid-19 la Società dovrà altresì provvedere, attraverso il proprio personale, a vigilare sul rispetto delle disposizioni previste per la riduzione dei rischi di contagio e all'igienizzazione delle mani degli utenti al momento della salita sugli scuolabus provvedendo all'acquisto dei prodotti necessari. La Società dovrà altresì provvedere alla sanificazione giornaliera dei mezzi scuolabus di proprietà comunale.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio

Tutti gli operatori in servizio dovranno essere dotati di tutte le protezioni necessarie adatte a garantire la propria incolumità e salute e dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per evitare disagi agli utenti.

I servizi scolastici dovranno di norma svolgersi nell'ambito del calendario scolastico stabilito dalle Istituzioni Scolastiche comunicato alla Società dall'Ente.

Art. 6 – Personale in servizio

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, la Società dovrà disporre di personale idoneo, in numero tale da garantire i servizi alle condizioni di cui al presente atto, sulla base delle proprie valutazioni di convenienza e di organizzazione dei servizi stessi.

All'avvio dei servizi la Società dovrà inoltrare elenco dei dipendenti impiegati con specificazione del servizio a cui sono stati assegnati e dell'orario di servizio.

Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la Società è tenuta alla completa osservazione di tutte le disposizioni contenute nella normativa in materia di lavoro, nonché nel C.C.N.L. e del contratto di lavoro aziendale di riferimento, sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.

I dipendenti impegnati nell'espletamento dei servizi, a cura, onere e responsabilità della Società, dovranno essere sottoposti a tutte le misure a cautela per l'igiene, la sicurezza, la protezione, le prevenzioni dei rischi e malattie sul lavoro.

Le **assistenti scuolabus** dovranno essere munite, a carico della società, di giubbino catarifrangente e paletta per il traffico, da utilizzare in caso di necessità per l'attraversamento dei bambini.

Il personale della Società deve mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

Art. 7 - Corrispettivo per affidamento servizio e modalità di fatturazione e liquidazione

Per la gestione del servizio viene definito un canone mensile pari ad € 2.716,00 oltre € 215,00 da aggiungere al canone relativo al mese di Settembre 2021 per il servizio di affiancamento richiesto e sopra specificato.

Su tale importo verrà corrisposta IVA come da aliquota stabilita per legge.

Si stabiliscono n. 9,5 canoni in considerazione dei tempi di erogazione del servizio con fatturazione mensile.

Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico.

Il pagamento delle fatture avverrà, in deroga agli artt.4 e 5 del D.Lgs.n.231 del 09.10.2002, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio competente. I termini di cui sopra verranno interrotti con comunicazione scritta ove si riscontrino anomalie o fatturazione di prestazioni non autorizzate.

Art. 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, la Società è tenuta, in particolare:

a) a comunicare al Comune di Porto San Giorgio i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;

b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 9 - Utilizzo dei servizi comunali

Nell'ambito delle proprie competenze il Comune di Porto San Giorgio fornirà il proprio servizio tecnico, amministrativo, finanziario e di consulenza.

Art. 10 - Ulteriori obblighi della Società

La Società è tenuta a consentire l'accesso agli atti relativi all'organizzazione e alla conduzione del servizio ai propri soci, nonché agli organi del Comune che ne abbiano diritto e agli organi di controllo.

È tenuta a dare adeguata informazione alla collettività dell'organizzazione del servizio e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento del servizio.

La Società inoltre si impegna a:

- organizzare l'attività imprenditoriale;
- tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza del presente contratto e risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.

La Società non risponde degli eventuali danni arrecati ai terzi, pubblici o privati, per effetto di eventi estranei alla gestione.

Art. 11 - Responsabilità - Assicurazioni

La Società è responsabile civilmente e penalmente, sia di fronte al Comune che di fronte ai terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti i quali, per nessun motivo, salvo i casi di forza maggiore debitamente contestati, potranno subire interruzioni.

A garanzia degli impegni e delle responsabilità assunte, la Società deve provvedere a stipulare, per tutta la durata dell'affidamento, un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi (persone o cose) con idonea compagnia ed un congruo valore e tenendo conto della tipologia dell'attività. L'assicurazione dovrà assicurare anche la responsabilità per danni derivanti agli utenti in conseguenza di interruzione del servizio derivante da responsabilità dirette della Società. La polizza assicurativa deve essere presentata al momento della stipula del presente contratto e l'Amministrazione Comunale si riserva di verificarne espressamente, con atto del Dirigente, la congruità e con facoltà di richiedere adeguamenti obbligatori.

La Società è pure responsabile, oltre che della propria opera, dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni nessuno esclusi, che dal proprio personale potessero derivare al Comune e ai terzi.

Art. 12 - Rispetto dei Contratti collettivi nazionali e locali e delle norme assicurative e previdenziali

La Società è tenuta a fornirsi di adeguata copertura assicurativa per quanto attiene le attività svolte ed al rispetto delle leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale ed ad uniformarsi ai contratti collettivi nazionali e locali sul lavoro.

Art. 13 - Obblighi del Comune

Il Comune, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e nell'interesse della collettività, è tenuto ad assicurare alla Società le condizioni necessarie all'ottimale gestione del servizio. Deve comunicare tempestivamente alla Società i propri progetti o i propri interventi che possano in qualche modo incidere sulla conduzione del servizio.

Il Comune si impegna a comunicare alla Società le modifiche ai Regolamenti comunali che possono in qualsiasi modo incidere sui servizi.

Art. 14 - Continuità del servizio

L'erogazione del servizio affidato non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio. In tutte queste ipotesi, l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

In ogni altro caso il Comune può sostituirsi alla Società per l'esecuzione d'ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori atti di diffida, con rivalsa su di essa per le spese sostenute.

Per l'esecuzione d'ufficio il Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.

La Società è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza e la collettività. Restano a carico della Società i costi derivanti dall'interruzione o sospensione e la responsabilità verso l'utenza conseguente all'interruzione o sospensione del servizio.

Di ogni caso di sospensione o interruzione del servizio, la Società deve dare immediata comunicazione al Comune, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività .

Al Comune è data facoltà di chiedere chiarimenti e di fornire suggerimenti, di cui la Società s'impegna a tenere conto.

Adeguate informazioni devono essere fornite alla collettività e all'utenza da parte della Società.

Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni e possibilità, è tenuto a fornire mezzi e supporto necessari alla rimozione delle cause che hanno determinato l'interruzione o la sospensione del servizio.

Non può darsi corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento da parte del Comune ovvero in pendenza di controversia tra le parti.

L'interruzione del servizio e la sua sospensione, se non dovute a cause di forza maggiore ovvero a necessità tecniche del servizio, legittimano la revoca del contratto.

È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dal Comune.

La Società resta comunque obbligata a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento a patti e condizioni già praticati precedentemente.

La Società garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto stabilito dalla legge 12.06.1990, n. 146, art. 2, e s.m.i., e dai relativi regolamenti della Società.

Art. 15 – Garanzie dei diritti degli utenti

La Società, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al servizio oggetto del presente contratto, che si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione efficace ed efficienza, è obbligata al rispetto delle normative di settore.

La Società è tenuta ad assicurare l'accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni di tutela degli utenti e dei consumatori.

Art. 16 - Attività di vigilanza, controllo e verifica

Il Sindaco, l'Assessore Comunale competente, il Dirigente Comunale competente e suoi collaboratori, per quanto di propria competenza, esercitano l'attività di vigilanza e controllo sull'andamento dei servizi affidati.

Le verifiche sono disposte dal Sindaco o Assessore competente o Dirigente comunale competente.

Il Comune, come sopra rappresentato, vigila anche sul rispetto delle condizioni sancite dal presente contratto. Può chiedere chiarimenti alla Società su questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. In caso di richiesta formale di chiarimenti da parte del Comune, la Società ha l'obbligo di fornire risposta scritta entro il termine massimo di giorni trenta (30) dal ricevimento, a pena di sanzioni.

Dai risultati delle verifiche discendono le sanzioni per la mancata osservanza delle regolarità dell'attività affidata con il presente contratto.

Art. 19 - Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (obbligo a decorrere 25.5.2018) e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Il Dirigente Dott.ssa Iraide Fanesi, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003**, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di

ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il dirigente Dott.ssa Iraide Fanesi, con sede, per la carica, in Via Veneto 4 Porto San Giorgio.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono pec protocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it.

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. Con separato contratto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 18 - Osservanza Leggi e Regolamenti

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, la Società si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, sia a livello nazionale che regionale, o che potessero essere emanati durante la vigenza del contratto e quelli riguardanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché tutte le altre leggi e/o norme, attuali e future, comunque attinenti i servizi oggetto dell'affidamento.

Art. 19 – Allegati

Al presente contratto dovranno essere allegati, in base alle disposizione di legge,:

- il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) previsto dalla Legge 266/2002;
- il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) previsto dal D.Lgs 81/2008;
- schema contratto con il responsabile del trattamento dei dati;
- patto d'integrità.

Art. 20 – Penali

Qualora dai controlli risulti che la Società non provvede alla regolare esecuzione degli obblighi assunti, ferme le responsabilità penali, amministrative e civili ed il reintegro dei terzi per danni morali materiali ed ambientali cagionati a questi ultimi o al Comune, ovvero non adempia puntualmente e compiutamente alle disposizioni dell'intero servizio affidato dal Comune, verrà applicata, a seconda della gravità, una penale da Euro 250,00 (duecentocinquanta) a Euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni infrazione, da versarsi al Comune di Porto San Giorgio.

Detta sanzione potrà essere raddoppiata qualora nel corso dell'anno si verificano altre infrazioni per lo stesso motivo.

Le penali sono applicate dal Dirigente Comunale incaricato, a mezzo di comunicazione scritta alla Società, sentite le giustificazioni che lo stesso dovrà fornire entro 10 (dieci) giorni dalla ricevuta comunicazione dell'infrazione addebitata, mediante raccomandata R.R..
La comminazione di penali ed il relativo pagamento non comporta la rinuncia del Comune ad esercitare la revoca del presente contratto per inadempienza della Società, nonché a chiedere il risarcimento del danno.

Art. 21 - Controversie

Il presente contratto può essere risolto, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali.

Le parti concordano di poter recedere prima della scadenza stabilita dall'art. 2, per gravi e/o giustificati motivi, per l'inosservanza degli obblighi sanciti dal presente contratto o per comune accordo tra le parti.

Per la soluzione di eventuali controversie che potranno sorgere in ordine al presente contratto, ove non si proceda all'accordo bonario la definizione delle controversie è attribuita competenza all'autorità giudiziaria presso il Foro di Fermo ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 - Spese a carico della Società

Eventuali spese derivanti dal presente contratto sono a carico della Società.

Art. 23- Approvazione

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente contratto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono appresso.

Porto San Giorgio, li

SGDS MULTISERVIZI s.r.l.
L'amministratore unico

Comune di Porto San Giorgio
Il Dirigente del III Settore
